

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la proroga della validità delle patenti degli esercizi pubblici

(del 7 ottobre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La validità delle patenti di esercizio pubblico ha subito in quest'ultimi anni due proroghe: fissata in un primo tempo fino al 31 dicembre 1965, fu in seguito posticipata da codesto Gran Consiglio, con suo decreto legislativo del 1. marzo 1966, fino al termine del corrente anno. Ciò allo scopo di rendere possibile la rinnovazione delle patenti stesse sulla base delle norme della nuova legge sugli esercizi pubblici che il Dipartimento di polizia aveva cominciato a preparare. Si era in tal modo inteso evitare due successive operazioni di rinnovo: quella, cioè, imposta dalla data di scadenza a suo tempo stabilita, e quella che le innovatrici disposizioni di legge renderanno per forza di cose inevitabile.

Il complesso lavoro di studio della nuova legge in questione ha potuto nel frattempo essere concluso, per cui lo scrivente Consiglio di Stato è già stato in grado, lo scorso 25 febbraio 1966, di sottoporre alla Sovrana Rappresentanza le previste norme e il relativo messaggio accompagnatorio. Questo testo legislativo risulta però tuttora in esame presso la Commissione della Legislazione, cosicché appare lecito arguire che l'« iter » della legge richiederà probabilmente ancora un certo tempo. Gli impegnativi compiti che attendono il Gran Consiglio, aggiunti alle piuttosto complicate particolarità delle norme in oggetto (che richiedono pertanto un attento e ponderato vaglio), finiranno forse con impedire, nonostante la sollecitudine e la diligenza degli onorevoli deputati, che le norme in discussione entrino in vigore prima della scadenza delle attuali patenti. In tal caso, verrebbe logicamente a prodursi un vuoto e una frattura, vale a dire l'anormalità e l'illegalità di una situazione rappresentata da oltre tremila esercizi pubblici in possesso di una patente ormai scaduta e non più rinnovabile a causa della mancanza dei necessari disposti legislativi.

Tenendo conto di questa non del tutto scartabile eventualità, ci permettiamo di proporvi, a titolo affatto prudenziale, l'emanazione di un decreto legislativo a cui sia ancorato il principio che le patenti d'esercizio pubblico conservano la loro piena validità fino all'entrata in vigore della nuova legge, ritenuto tuttavia che tale validità non abbia a prolungarsi oltre il 31 dicembre 1967. Così facendo si eviterà a priori ogni possibilità di incorrere nel grave inconveniente dianzi illustrato, garantendo sin d'ora che, dal profilo giuridico, tutto rimarrà in ogni caso nei limiti della più ineccepibile correttezza.

Vi preghiamo pertanto di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo, da noi proposto, oltre che per ragioni pratiche, in omaggio agli intendimenti di prudenza e di previdenza che sempre informano l'attività di codesto Gran Consiglio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la proroga generale della scadenza delle patenti
d'esercizio pubblico

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 7 ottobre 1966 n. 1399 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il termine di scadenza di tutte le patenti d'esercizio pubblico è prorogato fino all'entrata in vigore della nuova legge sugli esercizi pubblici ; la validità delle patenti non potrà tuttavia prolungarsi oltre il 31 dicembre 1967.

Art. 2. — Il presente decreto abroga quello del 1. marzo 1966 prorogante fino al 31 dicembre 1966 la validità delle patenti d'esercizio pubblico.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
